

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2018 (après-midi)

L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf du mois de décembre, à quinze heures et trente et une minutes, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire, à Aoste, dans la salle du Conseil.

Les Conseillers suivants sont présents:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) AGGRAVI Stefano | 19) MARQUIS Pierluigi |
| 2) BACCEGA Mauro | 20) MINELLI Chiara |
| 3) BERTIN Alberto | 21) MORELLI Patrizia |
| 4) BERTSCHY Luigi | 22) MOSSA Luciano |
| 5) BIANCHI Luca | 23) NASSO Manuela |
| 6) BORRELLO Stefano | 24) NOGARA Alessandro |
| 7) CERTAN Chantal | 25) PULZ Daria |
| 8) CHATRIAN Albert | 26) RESTANO Claudio |
| 9) COGNETTA Roberto | 27) RINI Emily |
| 10) DAUDRY Jean-Claude | 28) ROLLANDIN Augusto |
| 11) DISTORT Luca | 29) RUSSO Maria Luisa |
| 12) FARCOZ Joël | 30) SAMMARITANI Paolo |
| 13) FERRERO Stefano | 31) SORBARA Marco |
| 14) FOSSON Antonio | 32) SPELGATTI Nicoletta |
| 15) GERANDIN Elso | 33) TESTOLIN Renzo |
| 16) LUBOZ Roberto | 34) VESAN Luigi |
| 17) LUCIANAZ Diego | 35) VIÉRIN Laurent |
| 18) MANFRIN Andrea | |

La séance est présidée par Mme Emily RINI, président, et par MM. Augusto ROLLANDIN et Luca DISTORT, vice-présidents.

MM. Claudio RESTANO et Luigi VESAN, conseillers, remplissent les fonctions de secrétaire.

Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme Silvia MENZIO assure le secrétariat.

Après en avoir constaté la validité, le président Emily RINI déclare ouverte la séance et l'Assemblée procède à l'examen des points de l'ordre du jour indiqués dans les lettres du 7 décembre 2018, réf. n° 7678, du 10 décembre 2018, réf. n° 7711 et du 17 décembre 2018, réf. n° 7864.

Le Conseil adopte les actes suivants:

Oggetto n. 234/XV del 19/12/2018

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE E DA RAZIONALIZZARE E FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO.

Il Presidente RINI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 37.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, TESTOLIN.

IL CONSIGLIO

Richiamato il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "TUSP"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che, a norma dell'articolo 20 TUSP, *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

Precisato che, ai fini di cui sopra, i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, sono i seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato conto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP le *"Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il"*

perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

Atteso che la Regione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2 del TUSP, ovvero:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, ai sensi del comma 2, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- ovvero, ai sensi del comma 7, "sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

Dato atto che, con riguardo alla società Casino de la Vallée S.p.A., il comma 12-sexies all'articolo 26, in deroga all'articolo 4, prevede la possibilità di mantenere partecipazioni in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che a tali società non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

Rammentato che gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica si applicano, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, per la prima volta nel 2018, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017, mentre nel 2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 TUSP, con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 26 settembre 2016;

Richiamata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'articolo 24 TUSP, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale, oggetto n. 2939/XIV del 21 settembre 2017 e trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte

dei conti, che ha approvato, con i tempi e modi ivi indicati nella citata Revisione straordinaria, la cessione delle seguenti partecipazioni:

- SIT Vallée, (partecipata diretta al 25%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);
- Air Vallée Spa, (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);
- Regional Airport Spa (partecipata indiretta al 0,11%, cessione da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, T.U.S.P., in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente);

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione periodica deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dalla Regione in attuazione del citato provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, si rende noto che sono ancora in corso le procedure per la cessione, e in particolare che:

- per la SIT Vallée è stata avviata la procedura di recesso con nota prot. n.3447/fin del 20 marzo 2018. La società, dal canto suo, ha comunicato con nota prot. n.15/18 del 31 agosto 2018 che, trascorso il periodo di preavviso previsto dallo Statuto per il recesso, avrebbe provveduto con le deliberazioni necessarie per la liquidazione della quota, che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2018;
- per le società Air Vallée S.p.A. e in Regional Airport S.r.l., Finaosta ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello dell'Amministrazione regionale, per una durata di 30 giorni, un bando per la cessione delle partecipazioni anzidette, ad un valore non inferiore a quello di iscrizione delle stesse nel bilancio di FINAOSTA, tuttavia, entro la data di scadenza, il 17 settembre 2018, non è pervenuta alcuna offerta. Per Regional Airport S.r.l., si procederà con la richiesta di liquidazione della quota, ai sensi del TUSP, e per in Air Vallée S.p.A., considerato che il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 50/2018 del 11 settembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell'impresa, si valuteranno le possibili azioni;

Rammentato che, per quanto riguarda la società IPLA spa, la stessa è ricompresa nelle partecipazioni ancora detenute al 31 dicembre 2017, ma non è stata analizzata in quanto la società è già stata oggetto del piano di razionalizzazione per l'anno 2015 approvato con deliberazione della Giunta regionale 428/2015 e la Regione sta procedendo con le attività volte alla sua dismissione. In particolare si rende noto che dopo ripetute richieste di liquidazione della quota, la Regione ha provveduto a indire una manifestazione di interesse al fine di alienare la quota, ma la procedura è andata deserta, si procederà con la richiesta di liquidazione della quota, ai sensi del TUSP;

Dato atto che la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 è stata riferita alle sole società partecipate, direttamente e indirettamente, di primo livello e che, facendo seguito alla deliberazione n. 8/2018/VSGO della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la Regione ritiene opportuno che la Razionalizzazione periodica allegata alla presente analizzi anche le partecipazioni di secondo livello;

Ritenuto opportuno che, laddove le attività previste nell'oggetto sociale delle partecipazioni di secondo livello non rientrassero nelle ipotesi di cui all'articolo 4 e/o le percentuali di possesso fossero così modeste da ritenerle difficilmente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si proceda alla dismissione delle stesse

richiedendo a Finaosta, socio di maggioranza delle società detentrici, di promuoverne nelle sedi opportune la dismissione per le seguenti partecipazioni:

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474%, detenuta da Cervino spa e Struttura Vda);
- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila spa);
- Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino spa);
- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 11,50%, detenuta da Cervino spa);
- Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino spa);

Considerato, pertanto, opportuno elencare le predette partecipazioni di secondo livello nell'assetto complessivo, ma non necessario procedere alla loro analisi in quanto la loro dismissione si considera già in corso;

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni riguarda tutte le partecipazioni, anche quelle di maggioranza, e che la legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta", e in particolare l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale;

Evidenziato, altresì, che le disposizioni del TUSP, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto dell'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui la Regione detiene le partecipazioni, come risultante dall'allegato A-"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 2018 - Articolo 20 d.lgs. 175/2016" (di seguito "Razionalizzazione periodica") che, sebbene non predisposto sulla base dei modelli forniti dal MEF-Corte dei Conti in quanto pubblicati solo in data 23 novembre 2018 e allegati a titolo puramente esemplificativo alle linee guida, è stato dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e compilato in conformità alla normativa sopra richiamata dalla Struttura organizzativa società partecipate, credito e previdenza integrativa, in collaborazione con Finaosta S.p.A. per le partecipazioni indirette;

Verificato che dalla ricognizione predetta è emerso che deve essere sottoposta ad azioni di razionalizzazione la Società Struttura Valle d'Aosta-Structure VdA srl (partecipata indiretta al 100% per il tramite di Finaosta), che ha prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, ricadendo nell'ipotesi dell'articolo 20, comma 2, lett. e), e che gli interventi saranno individuati dal gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n.1158 del 21 settembre 2018 con l'obiettivo di individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario anche mediante le necessarie modificazioni legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

Atteso, altresì, che, con riguardo alle società che ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), ovvero "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali" le società COUP e NUV saranno sottoposte a razionalizzazione mediante conferimento di incarico a Finaosta di procedere, entro un anno, alla fusione delle due società;

Ritenuto inoltre di incaricare, ai sensi della legge della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la società Finaosta di predisporre entro la data del 31 dicembre 2019 uno studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione, come meglio specificato nelle schede:

- tra Servizi Previdenziali e Finaosta stessa o in subordine con Inva S.p.a.;
- tra le società esercenti impianti a fune in considerazione dei comprensori territoriali;

Ritenuto, pertanto, di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A-"Razionalizzazione periodica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato l'articolo 19, comma 5, del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;

Richiamata, altresì, la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione", e in particolare l'articolo 8;

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere, come obiettivo delle società controllate, la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

Valutato, altresì, prevedere, come obiettivo delle società controllate in house, il sostanziale rispetto del Budget 2019 indicato nel PEA 2019, nonché la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, specificando maggiori dettagli in ordine alle azioni di razionalizzazione nei rispettivi POST e PEA, che verranno predisposti nel corso del 2019;

Ritenuto opportuno, relativamente agli obiettivi sulle spese per il personale, di prevedere che le controllate in house potranno procedere a nuove assunzioni, solo qualora l'aumento del personale possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, sia dell'attività svolta sia del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali;

Con voti favorevoli ventotto (presenti: trentaquattro; votanti: ventotto; astenuti: sei, i Consiglieri MINELLI, MOSSA, NASSO, PULZ, RUSSO e VESAN);

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica", della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni avendone verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio esplicitato nelle singole schede dell'allegato A):
 - FINAOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
 - SOCIETÀ DI SERVIZI S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
 - CASINÒ DE LA VALLÉE S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);
 - INVA S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);
 - SITRASB S.p.A. – Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (partecipata direttamente al 63,50%);
 - SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.p.A. (partecipata direttamente al 50% e indirettamente al 50%);
 - AVDA S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);
 - R.A.V. S.p.A. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%);
 - S.A.V. S.p.A. – Società Autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);
 - VALECO S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);
 - SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);
 - CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT (partecipata direttamente al 0,31%);
 - AOSTA FACTOR S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
 - AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);

- CERVINO S.p.A. (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE - C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- MONTEROSA S.p.A. (partecipata indirettamente al 87,42% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- PILA S.p.A. (partecipata indirettamente al 84,69% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- PROGETTO FORMAZIONE s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP – decreto del Presidente della Regione 654/2018;
- SIMA S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.) ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del TUSP decreto del Presidente della Regione 654/2018;
- VALFIDI S.C. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- SISEX S.A. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB S.p.A.);
- REVEAL LA THUILE s.c.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.);
- CVA TRADING s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa);
- CVA VENTO s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);
- DEVAL S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.);
- LE BRASIER s.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA S.p.A.);
- TELCHA s.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.);
- VALDIGNE s.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA S.p.A.);

3) di approvare la dismissione delle seguenti partecipazioni:

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474%, detenuta da Cervino S.p.A.e Struttura Vda);
- Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila S.p.A.);
- Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino S.p.A.);
- Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 11,50%, detenuta da Cervino S.p.A.);
- Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino S.p.A.);

- 4) di approvare, per le seguenti partecipazioni mantenute, le azioni di razionalizzazione di cui in premessa con i tempi e modi indicati nell'allegato A-"Razionalizzazione periodica":
 - COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI - COUP. s.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
 - NUOVA UNIVERSITA' VALDOSTANA - NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
 - STRUTTURA VALLE D'AOSTA-STRUCTURE VDA SRL, (partecipata indiretta al 100%, per il tramite di FINAOSTA S.p.A.);
- 5) di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale, per le società controllate, prevedendo la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento (comprensivi quindi anche delle spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- 6) di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del costo del personale, per le società controllate in house, prevedendo il sostanziale rispetto del Budget 2019 indicato nel PEA 2019, nonché la generale razionalizzazione delle spese di funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, specificando maggiori dettagli in ordine alle azioni di razionalizzazione nei rispettivi POST e PEA, che verranno predisposti nel corso del 2019, nonché, relativamente agli obiettivi sulle spese per il personale, prevedendo che le stesse potranno procedere a nuove assunzioni, solo qualora l'aumento del personale possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, sia dell'attività svolta sia del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala;
- 7) di incaricare la società Finaosta, relativamente alle società COUP e NUV, a procedere, entro un anno alla fusione delle due società;
- 8) di invitare la Giunta, relativamente alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l., a promuovere le azioni di razionalizzazione che verranno proposte dal gruppo di lavoro di cui alle premesse;
- 9) di incaricare, ai sensi della legge della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la società Finaosta, senza oneri per il bilancio regionale, a predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione, come meglio specificato nelle schede:
 - tra Servizi Previdenziali e Finaosta stessa o in subordine con Inva S.p.A.;
 - tra le società esercenti impianti a fune in considerazione dei comprensori territoriali;
- 10) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP e di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del TUSP, nonché a tutte le società partecipate anche i fini dell'adempimento dell'indirizzo di cui al punto 4 che precede;

11) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Allegato A

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. 20 d.lgs.175/2016)

PREMESSE

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedano annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette od indirette. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di razionalizzazione corredati dalla relazione tecnica.

Il presente documento risulta pertanto così suddiviso:

- **rappresentazione grafica** delle partecipazioni dirette e indirette;
- **ricognizione complessiva**, contenente le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni e l'analisi rispetto ai requisiti di cui all'art. 20 TUSP;
- **esito per la razionalizzazione**, contenente il riepilogo delle partecipazioni da mantenere senza interventi e delle partecipazioni sulle quali sono previste dismissioni e azioni di razionalizzazione.

A norma dell'articolo 20 i piani di razionalizzazione sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto si segnala che il primo triennio rilevante è il 2017-2019.
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Si segnala che gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica si applicano, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, per la prima volta da quest'anno, con riferimento alla situazione al 31.12.2017, mentre lo scorso anno è stata approvata una revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 TUSP.

In base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

In relazione a tale ricognizione, il successivo comma 4 dell'art. 24 del TUSP dispone che l'alienazione delle partecipazioni, individuate nel provvedimento, debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria e il provvedimento di razionalizzazione periodica deve descrivere le attività compiute in tale arco di tempo.

A tal proposito, si informa che sono ancora in corso le procedure per la dismissione delle tre società individuate nell'atto di Revisione straordinaria, e in particolare che:


- per la SIT Vallée è stata avviata la procedura di recesso con nota prot. n. 3447/fin del 20/03/2017. La società, dal canto suo, ha comunicato con nota prot. n. 15/18 del 31.08.2018 che, trascorso il periodo di preavviso previsto dallo Statuto per il recesso, avrebbe provveduto con le deliberazioni necessarie per la liquidazione della quota, che dovrebbe avvenire entro il 31.12.2018;
- per le società Air Vallée S.p.A. e in Regional Airport S.r.l., Finaosta ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello dell'Amministrazione regionale, per una durata di 30 giorni, un bando per la cessione delle partecipazioni anzidette, ad un valore non inferiore a quello di iscrizione delle stesse nel bilancio di FINAOSTA, tuttavia, entro le data di scadenza, il 17 settembre 2018, non è pervenuta alcuna offerta. Per Regional Airport S.r.l., si procederà con la richiesta di liquidazione della quota, ai sensi del TUSP, e per in Air Vallée S.p.A., considerato che il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 50/2018 del 11 settembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell'impresa, si valuteranno le possibili azioni.

Si rende noto, altresì, che la Struttura di monitoraggio del MEF ha richiesto alle Amministrazioni che hanno previsto - nei piani di revisione straordinaria - l'alienazione di partecipazioni o il recesso dalle società partecipate, di comunicare, entro il 7 dicembre p.v., mediante una nuova funzionalità presente all'interno dell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, le informazioni relative allo stato di attuazione delle relative procedure.

Si rammenta, infine, che l'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che, in caso di mancata alienazione decorso un anno dalla data della revisione straordinaria delle partecipazioni da parte del Consiglio regionale (e quindi decorso un anno dal 21 settembre 2017), il socio non possa "esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile".

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
 rappresentazione grafica della struttura
 delle società partecipate direttamente e
 indirettamente al 31/12/2017



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AL 31/12/2017

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazioni	Attività svolta	Partecipazioni e di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	00415280072	FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA - FINAOSTA S.P.A.	1982	100,00	concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della regione autonoma Valle d'Aosta	SI	SI	NO	NO
Dir_2	01156380071	SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.	2011	100,00	svolgimento dei servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale	SI	SI	NO	NO
Dir_3	01045790076	CASINO DE LA VALLEE S.P.A.	2002	99,96	gestione della casa da gioco di Saint Vincent e del complesso aziendale del Grand Hotel Billia in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36	SI	NO	NO	NO
Dir_4	00521690073	IN.VA. S.P.A.	1988	75,00	realizzazione e gestione del sistema informativo dei soci e svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 66/2014	SI	SI	NO	NO
Dir_5	00508120011	SOCIETA' ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO S.P.A. - SITRASB S.P.A.	1957	63,50	gestione dell'esercizio del traforo del Gran San Bernardo e dei suoi annessi, quali i servizi accessori al funzionamento del traforo	SI	NO	NO	NO
Dir_6	00658140074	SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	1998	50,00	prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse alla gestione amministrativa, contabile ed operative dei fondi pensione	SI	SI	NO	NO
Dir_7	91046840079	AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	2004	49,00	attività di sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale	NO	NO	NO	NO
Dir_8	05995720587	R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADE VALLE D'AOSTA - S.P.A.	1983	42,00	promozione, progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada Sarre (Ao) - Traforo del Monte Bianco	NO	NO	NO	NO
Dir_9	00040490070	SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.P.A.	1962	28,72	progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada Quincinetto - Aosta	NO	NO	NO	NO
Dir_10	00522700079	VALECO S.P.A.	1989	20,00	gestione di tutte le tipologie di rifiuti nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, cernita, stoccaggio, smaltimento finale, e recupero, compreso il controllo delle suddette operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura	NO	NO	NO	NO
Dir_11	02581260011	ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A. IPLA S.P.A.	1979	2,58	studio e sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale	NO	NO	NO	NO
Dir_12	00081600074	SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	1957	10,63	costruzione e gestione della galleria stradale attraverso il massiccio del monte bianco per la parte prevista dalla convenzione fra l'Italia e la Francia e relativo annesso	NO	NO	NO	NO
Dir_13	01007330077	S.I.T. VALLEE' SOC. CONS. A.R.L.	2000	25,00	gestione del sistema integrato di bigliettazione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 29/1997 ed elaborazione dei dati relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_14	08445410015	CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	2002	0,31	creazione e gestione di un internet exchange - ix per lo scambio del traffico internet nell'area del nord ovest	NO	NO	NO	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO FINAOSTA SPA:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Ind_1	00497790071	AIR VALLEE S.P.A.	1987	FINAOSTA S.P.A.	0,11	0,11	trasporto aereo	NO	NO	NO	NO
Ind_2	00549000073	AOSTA FACTOR S.P.A.	1991	FINAOSTA S.P.A.	79,31	79,31	factoring	SI	NO	NO	NO
Ind_3	00040450074	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	1969	FINAOSTA S.P.A.	98,00	98,00	valorizzazioni del patrimonio immobiliare attraverso l'infrastrutturazione, la riconversione e la gestione dell'area aeroportuale di Pollein - Brissogne (Aosta)	SI	NO	NO	NO
Ind_4	00041720079	CERVINO S.P.A.	1934	FINAOSTA S.P.A.	86,33	86,33	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_5	01013130073	COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - C.V.A. S.P.A.	2000	FINAOSTA S.P.A.	100,00	100,00	produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	SI	NO	NO	NO
Ind_6	01139430076	COMPLESSO OSPEDALIERO UMBERTO PARINI S.R.L.	2009	FINAOSTA S.P.A.	100,00	100,00	realizzazione del presidio unico ospedaliero	SI	SI	NO	NO
Ind_7	00040720070	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.	1969	FINAOSTA S.P.A.	92,47	92,47	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_8	02425670961	FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.	1994	FINAOSTA S.P.A.	50,00	50,00	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_9	00076340074	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	1948	FINAOSTA S.P.A.	68,72	68,72	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_10	00500940077	INDUSTRIA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. - ISECO	1987	FINAOSTA S.P.A.	20,00	20,00	gestione centro trattamento siero di latte e costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione acque	NO	NO	NO	NO
Ind_11	00627050073	MONTEROSA S.P.A.	1996	FINAOSTA S.P.A. CERVINO SPA COURMAYEUR MONT BLANC SPA	87,42 0,5 0,027	88,19	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_12	01139220071	NUOVA UNIVERSITA VALDOSTANA S.R.L.	2009	FINAOSTA S.P.A.	100,00	100,00	realizzazione polo universitario	SI	SI	NO	NO
Ind_13	00035130079	PILA S.P.A.	1945	FINAOSTA S.P.A. COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE SPA MONTEROSA SPA CERVINO SPA FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO SPA FUNIVIE MONTE BIANCO SPA	84,69 1,7 2,98 4,04 2,07 0,17	93,87	gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- sportiva eserciti in aree montane	SI	NO	NO	NO
Ind_14	00642960074	PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.	1997	FINAOSTA S.P.A.	91,77	91,77	formazione e aggiornamento professionale	SI	NO	NO	NO
Ind_15	01174640076	REGIONAL AIRPORT S.R.L.	2012	FINAOSTA S.P.A.	0,11	0,11	l'esercizio del trasporto aereo	NO	NO	NO	NO
Ind_16	00194560074	SIMA S.P.A.	1989	FINAOSTA S.P.A.	49,00	49,00	locazione di beni immobili e mobili; acquisto, cessione e conferimento di complessi aziendali o porzione di essi	NO	NO	NO	NO
Ind_17	03690180488	STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.	1985	FINAOSTA S.P.A.	100,00	100,00	la valorizzazione del patrimonio immobiliare a destinazione civile, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e agricola	SI	NO	NO	NO
Ind_18	91002410073	SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI TRA IMPRESE DELLA VALLE D'AOSTA - VALFIDI	1996	FINAOSTA S.P.A. CERVINO SPA	2,61 0,016	2,62	garanzia fidi	NO	NO	NO	NO
Ind_19	00658140074	SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	1998	FINAOSTA S.P.A.	50,00	50,00	prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse alla gestione amministrativa, contabile ed operative dei fondi pensione	SI	SI	NO	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI SECONDO LIVELLO

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Ind_20		SISEX S.A. Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard	2010	SITRASB SPA	50,00	31,75	dal 01.07.2010, come previsto dalla direttiva 2004/54/CE, la Société Italo-Suisse d'Exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard (Sisex SA) assume il ruolo di gestore unico del traforo ed è responsabile della gestione della sicurezza, dell'esercizio e della manutenzione del traforo. Sisex SA appartiene in parti uguali alle due società concessionarie SITRASB Spa (Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo per la metà sud del traforo) e TGSB SA (Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA per la parte nord).	NO	NO	NO	NO
Ind_21	00365360072	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - S.C.	1981	CERVINO S.p.A. STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.	0,00374 0,011	0,01	banca	NO	NO	NO	NO
Ind_22	0005778007	COOPERATIVA FORZA E LUCE S.C.	1895	PILA SPA	0,006	0,005	produzione approvvigionamento trasporto trasformazione distribuzione e vendita di energia elettrica	NO	NO	NO	NO
Ind_23	01120180078	REVEAL LA THUILE S.C.R.L.	2008	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A.	40,00	27,49	Organizzazione di manifestazioni ed eventi, sportivi e di altro genere aventi quali finalità principale la promozione dell'immagine della Regione Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile	NO	NO	NO	NO
Ind_24	105759819 E	AIR ZERMATT A.G.	1968	CERVINO S.p.A.	0,434	0,37	elicotteri a Zermatt	NO	NO	NO	NO
Ind_25	01082040070	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CERVINO S.p.A.	2005	CERVINO S.p.A.	11,50	9,90	campo golf a Cervinia	NO	NO	NO	NO
Ind_26	00197170079	MAISON CLY S.r.l.	1996	CERVINO S.p.A.	15,00	12,95	albergo e ristorante a Chamois	NO	NO	NO	NO
Ind_27	01032450072	CVA Trading S.r.l.	2002	C.V.A. S.p.A.	100,00	100,00	commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici, fornitura di servizi connessi	NO	NO	NO	NO
Ind_28	10718570012	CVA Vento S.r.l.	2012	C.V.A. S.p.A.	100,00	100,00	produzione, distribuzione, commercializzazione, trasmissione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate	NO	NO	NO	NO
Ind_29	01013210073	DEVAL S.p.A.	~	C.V.A. S.p.A.	100,00	100,00	servizio di distribuzione energia elettrica	NO	NO	NO	NO
Ind_30	00646410076	Le Brasier s.r.l.	1997	C.V.A. S.p.A.	13,70	13,70	progettazione, costruzione, gestione impianti termici, elettrici e di teleriscaldamento	NO	NO	NO	NO
Ind_31	01110000070	TELCHA S.R.L.	~	C.V.A. S.p.A.	30,32	30,32	progettazione, costruzione, gestione impianti di teleriscaldamento	NO	NO	NO	NO
Ind_32	01077040077	Valdigne Energie S.r.l.	2005	C.V.A. S.p.A.	75,00	75,00	produzione di energia elettrica, prevalentemente da fonti rinnovabili, mediante centrali appositamente costruite	NO	NO	NO	NO

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1**Denominazione società partecipata:** FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA - FINAOSTA S.P.A.**Tipo partecipazione:** Diretta**Attività svolta:** CONCORRERE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, A PROMUOVERE E A COMPIERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' O A PORRE IN ESSERE TUTTI QUEGLI INTERVENTI CHE FAVORISCONO LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO REGIONALE, IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	76,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	5.642.871,00
2016	3.474.278,00
2015	3.012.567,00
2014	4.913.119,00
2013	3.024.431,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	7.019.149,00
Compensi amministratori	60.805,00
Compensi componenti organo di controllo	106.276,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	29.554.056,00
2016	31.779.334,00
2015	36.037.994,00
FATTURATO MEDIO	33.908.664,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è contenuta nell'allegato A) del decreto legislativo 175/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del medesimo decreto, l'articolo 4 non è applicabile alle società contenute nell'allegato A).
In ogni caso, la partecipazione societaria è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in relazione alla stretta corrispondenza tra dette finalità, così come individuate nelle leggi regionali 16/1982 e 7/2006, ed il contenuto dell'oggetto sociale della società stessa. Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20 comma 2.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_2

Denominazione società partecipata: SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DIRETTI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE MEDIANTE IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ E ALLE FUNZIONI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	252,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Costo del personale (f)	6.715.958,00
Compensi amministratori	38.126,00
Compensi componenti organo di controllo	20.118,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	294.527,00
2016	270.767,00
2015	285.901,00
2014	33.941,00
2013	47.934,00

FATTURATO	
2017	7.662.398,00
2016	6.789.401,00
2015	6.075.781,00
FATTURATO MEDIO	6.842.526,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la costituzione della società con la legge regionale n. 44/2010, definendone in legge anche l'oggetto sociale. La società svolge servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare nei seguenti ambiti:

a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;

b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;

c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;

d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche;

e) il supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta. Come da statuto, la società riveste le caratteristiche della società in house. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalla citata legge regionale. La società rientra nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Tipo partecipazione: Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	644,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-21.533.737,00
2016	-46.590.383,00
2015	-18.566.046,00
2014	-19.139.190,00
2013	-21.083.982,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	54.245.547,00
Compensi amministratori	92.736,00
Compensi componenti organo di controllo	154.794,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	60.885.268,00
2016	63.300.077,00
2015	67.811.662,00
FATTURATO MEDIO	63.999.002,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare quali società/enti strumentali:

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con specifico riferimento alle società pubbliche di gestione delle case da gioco, l'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo n. 175/2016 con disposizione dal contenuto ricognitivo della situazione normativa delle case da gioco operanti nel territorio nazionale stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società, che alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. L'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo 175/2016 esclude espressamente le società per la gestione delle case da gioco dalle disposizioni cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e).

Azioni da intraprendere:

In data 13 novembre 2018 il Tribunale ordinario di Aosta ha ammesso Casinò S.p.a. alla procedura di concordato preventivo cosiddetto con riserva, ai sensi dell'articolo 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, concedendo un termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo. Nella proposta di concordato, che dovrà dapprima essere asseverata da un professionista e successivamente omologata dal Tribunale di Aosta, saranno indicate tutte le azioni di razionalizzazione che dovranno essere intraprese.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In data 13 novembre 2018 il Tribunale ordinario di Aosta ha ammesso Casinò S.p.a. alla procedura di concordato preventivo cosiddetto con riserva, ai sensi dell'articolo 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, concedendo un termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo. Nella proposta di concordato, che dovrà dapprima essere asseverata da un professionista e successivamente omologata dal Tribunale di Aosta, saranno indicate tutte le azioni di razionalizzazione che dovranno essere intraprese.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_4

Denominazione società partecipata: IN.VA. S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SOCI E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E DI SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	230,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	656.568,06
2016	418.213,37
2015	44.995,00
2014	6.278,00
2013	-412.058,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.246.353,00
Compensi amministratori	43.226,00
Compensi componenti organo di controllo	45.730,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	16.818.989,00
2016	16.818.102,00
2015	15.939.339,00
FATTURATO MEDIO	16.525.476,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la costituzione della società con la legge regionale n. 81/1987. Nella legge, come successivamente modificata, è definito l'oggetto sociale, come segue:

- realizzazione e gestione del sistema informativo dei soci;
- e lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza in favore dei soggetti che hanno acquisito la qualità di soci azionisti di INVA

Lo statuto della società sancisce la natura di società in house della stessa. La società rientra nella categorie di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	48,50
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	4
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	3.825,00
2016	2.151.653,00
2015	2.581.461,00
2014	1.181.903,00
2013	1.262.478,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.437.630,00
Compensi amministratori	150.000,00
Compensi componenti organo di controllo	63.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	8.573.902,00
2016	11.346.374,00
2015	11.064.577,00
FATTURATO MEDIO	10.328.284,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la partecipazione al capitale sociale della società con le leggi regionali n.ri 7/1962, 17/1963, 7/1967, 35/1970, finalizzate a finanziare parte delle spese di costruzione del Traforo del Gran San Bernardo e del raccordo autostradale sul versante italiano. Con la legge regionale n. 38/1985 è stato autorizzato l'acquisto del 51 per cento del capitale sociale della Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo, allo scopo di rendere possibile una soluzione ai problemi della viabilità del Comune di Saint-Rhémy e dell'intera vallata del Gran San Bernardo. La società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e persegue finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generali, in quanto la realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un'attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali. Per tutte le società concessionarie autostradali e di trafori non si ritiene ricorrano le condizioni per qualificarne il carattere commerciale, tenuto conto che, come rilevato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 455, del 4/7/2008), sono rinvenibili condizioni di monopolio naturale, ovvero non si tratta di prestazioni sostituibili per l'automobilista e dunque non vi è concorrenza. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali che caratterizzano l'attività delle società autostradali nonché quelle previste dalla citata legge regionale. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_6**Denominazione società partecipata:** SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.**Tipo partecipazione:** sia diretta che indiretta**Attività svolta:** PRESTAZIONE DI SERVIZI E DI CONSULENZE TECNICHE CONNESSE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE ED OPERATIVE DEI FONDI PENSIONE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Costo del personale (f)	201.056,00
Compensi amministratori	69.096,00
Compensi componenti organo di controllo	8.989,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	6.903,00
2016	5.229,00
2015	4.950,00
2014	4.912,00
2013	506,00

FATTURATO	
2017	615.653,00
2016	586.750,00
2015	581.421,00
FATTURATO MEDIO	594.608,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita ai sensi delle leggi regionali n. 22/1997 e n. 27/2006 in base alle quali è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- coordinamento, gestione e sviluppo degli interventi in materia di previdenza complementare previsti in ambito regionale;
- fornire i servizi tecnici e di supporto ai fondi pensione territoriali operanti in Valle d'Aosta e convenzionati con la Società;
- attività di comunicazione, informazione e supporto nei confronti della popolazione, degli aderenti ai fondi pensione complementari, dei potenziali aderenti, delle parti sociali in genere in materia di previdenza complementare e di previdenza.

La materia della previdenza complementare rientra tra le attribuzioni della Regione come previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 197 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare". La società è pertanto rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come anche evidenziato nello statuto, ove si precisa che la stessa ha natura di società in house e svolge le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 4 TUSP. Pertanto si conferma il mantenimento della stessa in quanto continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate leggi regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione, monitorando il livello di fatturato perchè al termine del triennio 2017_2019 rischia di ricadere nelle condizioni di cui all'art. 20 lettera d). La società Finaosta verrà incaricata di valutare la fattibilità di una fusione tra Servizi Previdenziali e Finaosta stessa o in subordine con la In.Va. S.p.a..

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_7

Denominazione società partecipata: AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: ATTIVITA' DI SVILUPPO, REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE, MANUTENZIONE E USO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AEROPORTUALE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

il bilancio al 31.12.2017 NON E' STATO APPROVATO

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	
2016	11.017,00
2015	-823.512,00
2014	-1.195.510,00
2013	7.306,00

FATTURATO	
2017	
2016	1.625.124,00
2015	1.630.734,00
FATTURATO MEDIO	1.627.929,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita in data 22 dicembre 2004, in applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale n.ri 1759/2004, 2709/2004 e più in generale della legge 537/1993 e del relativo regolamento attuativo, il decreto ministeriale n. 521/1997, con cui vengono definite le modalità di costituzione della società di capitali per la gestione totale dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali. L'articolo 2 del citato D.M. prevede che le società di gestione aeroportuale siano costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale e che possano partecipare, in qualità di soci, anche le regioni, province, comuni e gli enti locali. Il D.M. prevede inoltre che la scelta del socio privato di maggioranza avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

La Regione, proprietaria dell'aeroporto regionale "Corrado Gex" di Saint-Christophe, ha individuato con procedura ad evidenza pubblica il socio privato di maggioranza della società.

L'Anac, con propria deliberazione n. AG 3/13 in data 20 febbraio 2013, in relazione ad una richiesta di parere presentata dall'Aeroporto di Verona Valerio Catullo in tema di qualificazione giuridica della società, ha confermato che la società stessa svolge attività di pubblico interesse privo del carattere non industriale o commerciale. La partecipazione societaria continua ad essere necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in tema di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	il bilancio al 31/12/2017 non è allo stato attuale ancora approvato

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_8

Denominazione società partecipata: R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA - S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA SARRE (AO) - TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	53
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.968.932,00
Compensi amministratori	241.000,00
Compensi componenti organo di controllo	69.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	52.484.633,00
2016	-4.349.495,00
2015	-8.770.774,00
2014	-4.785.585,00
2013	-4.688.207,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	19.713.548,00
2016	18.738.646,00
2015	18.765.883,00
FATTURATO MEDIO	19.072.692,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare quali società/enti strumentali:

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la partecipazione al capitale sociale della società con le leggi regionali n.ri 73/1984 e 64/1991, finalizzate a finanziare la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur. La società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e persegue finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generali, in quanto la realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un'attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali. Per tutte le società concessionarie autostradali e di trafori non si ritiene ricorrano le condizioni per qualificarne il carattere commerciale, tenuto conto che, come rilevato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 455, del 4/7/2008), sono rinvenibili condizioni di monopolio naturale, ovvero non si tratta di prestazioni sostituibili per l'automobilista e dunque non vi è concorrenza. Come è desumibile dai dati sopra indicati, la società ha registrato perdite nei cinque esercizi oggetto di rilevazione, ma trattandosi di una società, che gestisce un servizio di interesse generale, non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera e). Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali che caratterizzano l'attività delle società autostradali nonché quelle previste dalla citata legge regionale. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a)

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_9

Denominazione società partecipata: SOCIETA' AUTOSTRADALE VALDOSTANE - S.A.V. S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO - AOSTA

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	122
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.421.313,00
Compensi amministratori	205.000,00
Compensi componenti organo di controllo	95.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	18.841.301,00
2016	17.517.406,00
2015	15.537.366,00
2014	14.456.239,00
2013	14.813.248,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	72.224.044,00
2016	70.876.668,00
2015	69.283.304,00
FATTURATO MEDIO	70.794.672,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la partecipazione al capitale sociale della società con la legge regionale n. 9/1962, finalizzata a finanziare la realizzazione dell'autostrada da Quincinetto ad Aosta.

La società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e persegue finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generali, in quanto la realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un'attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali. Per tutte le società concessionarie autostradali e di trafori non si ritiene ricorrano le condizioni per qualificarne il carattere commerciale, tenuto conto che, come rilevato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 455, del 4/7/2008), sono rinvenibili condizioni di monopolio naturale, ovvero non si tratta di prestazioni sostituibili per l'automobilista e dunque non vi è concorrenza. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali che caratterizzano l'attività delle società autostradali nonché quelle previste dalla citata legge regionale. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	37
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Verificare con dati inseriti nel ns file

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.772.418,00
Compensi amministratori	165.800,00
Compensi componenti organo di controllo	36.504,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	724.495,00
2016	984.477,00
2015	868.308,00
2014	698.502,00
2013	255.538,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	8.546.855,00
2016	9.401.845,00
2015	7.906.193,00
FATTURATO MEDIO	8.618.297,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita con legge regionale n. 63/1987, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica per la ricerca del socio privato per la gestione dell'attività. La società, come disciplinato nella legge regionale, deve provvedere a:

a) gestione del sistema di compattazione dei rifiuti solidi urbani, sito nel Comune di Brissogne;

b) messa in discarica degli stessi;

c) recupero e valorizzazione dei materiali riciclati.

Con specifica deliberazione di Giunta regionale è stato disposto l'affidamento diretto alla società della gestione del centro regionale di trattamenti dei rsu ed assimilati di Brissogne per 15 anni, con scadenza 31/12/2017. L'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con la l.r. 22/2015, comporta comunque una fase transitoria necessaria per consentire l'espletamento di tutte le fasi di appalto fino all'aggiudicazione del nuovo concessionario, che si presume possa durare non meno di 18 mesi.

La società è stata costituita per la gestione di un servizio pubblico locale, in quanto la gestione dei rifiuti solidi urbani è pacificamente inquadrabile nell'alveo dei servizi pubblici locali, intesi come ogni attività che sia oggetto di applicazione di un regime giuridico peculiare e volta alla tutela dell'interesse pubblico perseguito. Si conferma al momento il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalla citata legge regionale. L'attività della società ricade nell'art. 4 comma 2 lett. c)

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	A partire dal 1° gennaio 2018 e fino alla 31 dicembre 2019, è stata concessa a VALECO una proroga tecnica. La dismissione/liquidazione della partecipazione della Regione alla Società sarà essere pertanto valutata alla fine di tale periodo. Considerato, tuttavia, che la società svolge ulteriori attività avviate nel corso degli anni, quale gestione tecnica di discariche di inerti, partecipazione nella soc. RIVAL S.r.l., gestione della discarica di Pontey, attività non strettamente connesse con la gestione dei rifiuti urbani, sarà valutata la possibilità la cessione delle quote afferenti alla partecipazione azionaria della Regione in luogo della liquidazione.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_12

Denominazione società partecipata: SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA GALLERIA STRADALE ATTRAVERSO IL MASSICCIO DEL MONTE BIANCO PER LA PARTE PREVISTA DALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA E RELATIVO ANNESSO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	103
Numero amministratori	21
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (a)	
2017	12.451.026,00
2016	12.633.778,00
2015	10.703.706,00
2014	11.458.000,00
2013	14.424.242,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	7.541.180,00
Compensi amministratori	624.000,00
Compensi componenti organo di controllo	76.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	61.252.243,00
2016	57.026.565,00
2015	57.214.144,00
FATTURATO MEDIO	58.497.650,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Regione ha promosso la partecipazione al capitale sociale della società con la legge regionale n 25/1971, recante "norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società italiane per trafori stradali alpini e di società autostradali". La società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e persegue finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generali, in quanto la realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un'attività idonea a soddisfare bisogni ed interessi pubblici generali. Per tutte le società concessionarie autostradali e di trafori non si ritiene ricorrano le condizioni per qualificarne il carattere commerciale, tenuto conto che, come rilevato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 455, del 4/7/2008), sono rinvenibili condizioni di monopolio naturale, ovvero non si tratta di prestazioni sostituibili per l'automobilista e dunque non vi è concorrenza. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali che caratterizzano l'attività delle società autostradali nonché quelle previste dalla citata legge regionale. La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	19,00
Numero amministratori	15,00
di cui nominati dall'Ente	0,00
Numero componenti organo di controllo	1,00
di cui nominati dall'Ente	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	19.921,00
2016	21.240,00
2015	19.881,00
2014	19.872,00
2013	6.288,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.035.810,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	2.140.751,00
2016	1.766.359,00
2015	1.803.289,00
FATTURATO MEDIO	1.903.466,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha natura giuridica di consorzio senza fini di lucro, composto da enti pubblici e soggetti privati, costituito con lo scopo di creare un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nell'area Nord Ovest dell'Italia. La Regione si avvale del consorzio per l'attuazione di iniziative volte a creare un nodo di interscambio internet a valenza nazionale ed internazionale attraverso la realizzazione e l'esercizio di una struttura di collegamento in fibra ottica "backbone" da Pont-Saint-Martin a Courmayeur, al quale la Regione ha aderito con deliberazione della Giunta regionale 4771/2002. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità di interesse generale alla base dell'adozione della citata dgr. La società rientra nella categoria di cui alla lettera d) dell'art. 4 del TUSP.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_2

Denominazione società partecipata: AOSTA FACTOR S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: FACTORING

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	14
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	4.307.704,00
2016	3.726.195,00
2015	3.011.972,00
2014	2.249.217,00
2013	1.417.917,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.336.426,00
Compensi amministratori	76.512,00
Compensi componenti organo di controllo	76.960,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	10.186.867,00
2016	8.736.844,00
2015	9.422.766,00
FATTURATO MEDIO	9.448.825,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è contenuta nell'allegato A) del decreto legislativo 175/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del medesimo decreto, l'articolo 4 non è applicabile alle società contenute nell'allegato A).

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_3

Denominazione società partecipata: AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta:

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ATTRAVERSO L'INFRASTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LA GESTIONE DELL'AREA AUTOPORTUALE DI POLLEIN-BRISOGNE (AOSTA)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	15
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	1.354,80
2016	55.251,61
2015	10.952,00
2014	-125.791,00
2013	2.399,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	677.857,00
Compensi amministratori	47.972,00
Compensi componenti organo di controllo	35.350,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	2.544.774,00
2016	2.528.816,00
2015	2.569.664,00
FATTURATO MEDIO	2.547.751,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con deliberazione della Giunta regionale n. 7874 in data 17 settembre 1993, la Finaosta S.p.a. è stata incaricata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982, di acquisire il capitale della società "Autoporto Valle d'Aosta S.p.a.", al fine di dare attuazione al Piano di ristrutturazione e riconversione dell'area autoportuale nei comuni di Pollein e Brissogne, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 4463 del 13 aprile 1993. Con deliberazione del Consiglio regionale n. 1187/1995, nonché con le successive deliberazioni consiliari di integrazione, è stato approvato ed aggiornato lo schema delle tipologie di attività economiche insediabili nelle aree dei comuni di Pollein e di Brissogne in attuazione del Piano di cui sopra, incaricando la Società in esame di selezionare le proposte maggiormente suscettibili di privilegiare aspetti individuati nella deliberazione stessa, al fine di promuovere il completamento del processo insediativo nell'area autoportuale di Pollein/Brissogne. L'oggetto sociale della Società, come sopra indicato, è pertanto limitato alla riconversione dell'area autoportuale. La società rientra nella categoria di cui al comma 3 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali dettate dall'Amministrazione regionale in tema di riconversione e gestione dell'area autoportuale.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_4

Denominazione società partecipata: CERVINO S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

bilancio al 31/05/2017

Numero medio dipendenti (e)	166
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	9.733.881
Compensi amministratori	103.000
Compensi componenti organo di controllo	50.960

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	3.277.777,00
2016	1.643.061,00
2015	1.644.312,00
2014	667.181,00
2013	39.101,00

FATTURATO	
2017	26.176.686,00
2016	23.190.667,00
2015	22.689.312,00
FATTURATO MEDIO	24.018.888,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera h) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perché i comprensori gestiti sono situati in una vallata distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. La società rientra nella categoria di cui al comma 7 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Denominazione società partecipata: Tipo partecipazione: Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

dal 2014 la società applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS

Numero medio dipendenti (e)	355,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	34.058.739,00
2016	45.031.327,00
2015	72.422.701,00
2014	20.361.382,00
2013	56.807.498,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	23.317.738,00
Compensi amministratori	111.456,00
Compensi componenti organo di controllo	86.245,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	130.584.765,00
2016	138.812.322,00
2015	184.920.331,00
FATTURATO MEDIO	151.439.139,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con la legge regionale 26 luglio 2000, n. 20 la Regione ha promosso interventi atti a realizzare gli obiettivi strategici previsti dal Piano energetico regionale della Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ed in particolare a:

a) indirizzare, prioritariamente, lo sfruttamento delle fonti energetiche locali verso impieghi sul territorio regionale che determinino una migliore qualità della vita e agevolino lo sviluppo sociale ed economico;

b) ridurre le emissioni inquinanti provocate dalla combustione di fonti di energia fossili tramite l'incentivazione all'uso, diretto o indiretto, di fonti energetiche rinnovabili e di tecniche di risparmio energetico in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia;

c) razionalizzare e, ove possibile, ridurre l'impatto sul territorio delle infrastrutture energetiche.

Per il conseguimento delle finalità, la Giunta regionale è stata autorizzata ad acquisire quote di partecipazione, anche totalitaria, nelle società operanti nei settori della generazione e della distribuzione e vendita di energia elettrica con sede legale in Valle d'Aosta, di proprietà di ENEL S.p.A. o di società ad essa collegate o da essa controllate.

La CVA nasce quindi nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. La società C.V.A. ha pertanto come "mission" la produzione di energia pulita e sostenibile da fonti rinnovabili e rientra nella categoria di cui all'articolo 4, comma 7, del TUSP. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalla citata legge regionale.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	2
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	1,00
2016	1,00
2015	1,00
2014	1,00
2013	1,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	72.170,00
Compensi amministratori	68.000,00
Compensi componenti organo di controllo	17.160,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	371.804,00
2016	162.304,00
2015	336.815,00
FATTURATO MEDIO	290.307,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita con la deliberazione di Giunta regionale n. 2161/2009 in applicazione della legge regionale 12/1997, il cui il cui capo V prevede che " la Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie", e ha come oggetto sociale l'intervento di ammodernamento delle strutture ospedaliere in un unico presidio. La partecipazione societaria persegue, pertanto, le finalità istituzionali dell'ente, così come individuate nel "Programma delle Grandi opere di interesse regionale", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3445 in data 7 aprile 2008, e dell'accordo di programma tra Regione e Comune di Aosta. Le attività svolte dalla società ricadono nelle ipotesi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del TUSP, tuttavia, seppure differenziate quanto alle opere da realizzare, risultano analoghe a quella della società N.U.V.. Si rende pertanto necessario intraprendere delle azioni per razionalizzarle.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	Mantenimento della partecipazione e conferimento di incarico a Finaosta di procedere, entro un anno, all'operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione con NUV e creazione di una New.Co..

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_7

Denominazione società partecipata: COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

ULTIMO BILANCIO AL 30/09/2017

Numero medio dipendenti (e)	87
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	4.945.395,00
Compensi amministratori	59.000,00
Compensi componenti organo di controllo	39.728,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	357.032,00
2016	60.679,00
2015	-777.844,00
2014	6.413,00
2013	2.780.172,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	13.309.481,00
2016	11.213.434,00
2015	9.966.770,00
FATTURATO MEDIO	11.496.561,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera h) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perchè i comprensori gestiti sono situati in una vallata distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. La società rientra nella categoria di cui al comma 7 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_8

Denominazione società partecipata: FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

bilancio al 31/10/2017

Numero medio dipendenti (e)	57
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.655.723,00
Compensi amministratori	45.000,00
Compensi componenti organo di controllo	14.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.606.559,00
2016	3.509.504,00
2015	1.526.926,00
2014	-1,00
2013	1,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	9.869.603,00
2016	10.942.094,00
2015	6.555.040,00
FATTURATO MEDIO	9.122.245,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera h) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perchè i comprensori gestiti sono situati in una vallata distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. La società rientra nella categoria di cui al comma 7 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_9

Denominazione società partecipata: FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

bilancio al 30/06/2017

Numero medio dipendenti (e)	76
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	4.121.370,00
Compensi amministratori	38.958,00
Compensi componenti organo di controllo	23.660,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	614.041,00
2016	236.905,00
2015	-528.123,00
2014	-598.416,00
2013	-130.671,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	9.453.544,00
2016	8.200.542,00
2015	6.684.308,00
FATTURATO MEDIO	8.112.798,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera h) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perchè i comprensori gestiti sono situati in una vallata distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. La società rientra nella categoria di cui al comma 7 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	46
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	347.960,00
2016	124.954,00
2015	15.188,00
2014	168.046,00
2013	369.582,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.562.691,00
Compensi amministratori	25.607,00
Compensi componenti organo di controllo	11.310,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	3.969.067,00
2016	5.013.205,00
2015	5.435.070,00
FATTURATO MEDIO	4.805.780,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
-
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con deliberazione in data 9 luglio 1987 il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha deliberato, "al fine di risolvere la questione ecologica del risanamento dei corsi d'acqua, ricettori di reflui idrici provenienti dai caseifici regionali", di conferire mandato alla Finaosta S.p.A. di costituire, con la società Baltea Impianti S.r.l., una società di capitali per la gestione di un centro siero. Con deliberazione di Giunta regionale n. 1927/2011 la Regione ha individuato il servizio di trattamento del siero quale "servizio di interesse economico generale". Ricade nelle ipotesi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del TUSP. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità di interesse generale individuate con la citata deliberazione.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_11

Denominazione società partecipata: MONTEROSA S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

bilancio al 30/06/2017

Numero medio dipendenti (e)	152
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	8.008.091,00
Compensi amministratori	68.000,00
Compensi componenti organo di controllo	41.140,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	633.939,00
2016	-980.750,00
2015	-1.697.592,00
2014	-1.244.528,00
2013	-2.128.492,00

FATTURATO	
2017	17.921.512,00
2016	14.939.652,00
2015	14.528.741,00
FATTURATO MEDIO	15.796.635,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2.

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera n) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti geografica distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. A tal proposito si segnala che dal 2012, in attuazione della d.g.r. n. 8/2011, sono già state realizzate le fusioni, per incorporazione nella Monterosa S.p.A., delle società, a partecipazione pubblica, di gestione dei comprensori minori a carattere locale, situati nelle stesse vallate del comprensorio principale, limitando la sovrapposizione di attività analoghe e ottenendo significativi risparmi di gestione. Per quanto riguarda la lettera e), si segnala che la società rientra nella previsione di cui all'articolo 26 comma 12-quater, in ogni caso la società ha chiuso l'esercizio 2017 in utile. La società rientra nella categoria di cui al comma 7 dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_12

Denominazione società partecipata: NUOVA UNIVERSITA VALDOSTANA S.R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: REALIZZAZIONE POLO UNIVERSITARIO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	4
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	1,00
2016	1,00
2015	1,00
2014	1,00
2013	1,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	189.730,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	16.600,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	5.144.376,00
2016	8.990.887,00
2015	8.411.207,00
FATTURATO MEDIO	7.515.490,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
 - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
 - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Complesso ospedaliero Umberto Parini S.r.l. siglabile COUP S.R.L.
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
 - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
 - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
 - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Con D.Lgs. 21 settembre 2000, n. 282, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria", la Regione autonoma Valle d'Aosta è stata autorizzata ad emanare norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari. Il decreto legislativo in argomento prevede inoltre che, successivamente all'emanazione delle predette norme, la Regione autonoma della Valle d'Aosta eserciti le relative funzioni amministrative. La realizzazione dell'intervento di cui sopra è stata oggetto di intesa con lo Stato, sottoscritta in data 22 maggio 2007 tra il Ministro delle Difesa e il Presidente della Regione per l'utilizzo ai fini di edilizia universitaria di beni immobili delle forze armate, alla quale è seguito l'accordo di Programma sottoscritto a Roma in data 30 luglio 2008. La società è stata costituita con la deliberazione di Giunta regionale n. 2499 in data 11 settembre 2009 in applicazione della legge regionale 12/1997, il cui il cui capo V prevede che " la Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie". Le attività svolte dalla società ricadono nelle ipotesi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del TUSP, tuttavia, seppure differenziate quanto alle opere da realizzare, risultano analoghe a quella della società COUP. Si rende pertanto necessario intraprendere delle azioni per razionalizzarle.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	Mantenimento della partecipazione e conferimento di incarico a Finaosta di procedere, entro un anno, all'operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione con NUV e creazione di una New.Co..

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_13

Denominazione società partecipata: PILA S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	120
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	6.241.341,00
Compensi amministratori	57.500,00
Compensi componenti organo di controllo	35.256,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	1.400.989,00
2016	505.230,00
2015	17.123,00
2014	564.730,00
2013	632.221,00

FATTURATO	
2017	11.283.243,00
2016	9.685.751,00
2015	9.046.338,00
FATTURATO MEDIO	10.005.110,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 (lettera f) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia dei trasporti su funivie e il d.lgs 11 febbraio 1998, n. 79, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale", prevede che tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia impianti a fune, di piste da sci, da discesa e da fondo siano trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Alla luce della citata competenza primaria, la Regione, pertanto, detiene la partecipazione nella società e provvede a dettare le linee programmatiche regionali finalizzate allo sviluppo del turismo invernale, che hanno consentito ai comprensori sciistici di assumere nel tempo un ruolo economico trainante sul territorio di riferimento. Per quanto riguarda la lettera c), si segnala che la società svolge attività apparentemente analoga alle altre società esercenti impianti a fune, ma senza una reale sovrapposizione con esse. Questo perché i comprensori gestiti sono situati in un'area geografica distinta dalle vallate degli altri comprensori, con caratteristiche ambientali, di offerta e target turistici differenti. Ricade nelle ipotesi del comma 7 dell'articolo 4 del TUSP. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalle citate norme regionali.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In ogni caso si ritiene opportuno incaricare la Finaosta S.p.a. di predisporre entro la data del 31/12/2019 uno studio di fattibilità di una eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione delle società impianti a fune in una o più società in considerazione dei comprensori territoriali, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_14

Denominazione società partecipata: PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	35,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	15.537,00
2016	5.225,00
2015	4.563,00
2014	4.781,00
2013	4.584,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	827.340,00
Compensi amministratori	77.354,00
Compensi componenti organo di controllo	23.840,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	1.387.091,00
2016	4.472.009,00
2015	6.735.283,00
FATTURATO MEDIO	4.198.127,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con decreto del Presidente della Regione n° 654 in data 29 settembre 2017 è stata disposta l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del TUSP e contestualmente il mantenimento della società in esame.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_16

Denominazione società partecipata: SIMA S.P.A.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: locazione di beni immobili e mobili; acquisto, cessione e conferimento di complessi aziendali o porzione di essi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	44.156,00
Compensi amministratori	18.080,00
Compensi componenti organo di controllo	32.760,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	903.670,00
2016	-468.137,00
2015	-551.681,00
2014	-387.870,00
2013	892.471,00

FATTURATO	
2017	4.832.303,00
2016	4.556.135,00
2015	3.931.121,00
FATTURATO MEDIO	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con decreto del Presidente della Regione n° 654 in data 29 settembre 2017 è stata disposta l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del TUSP e contestualmente il mantenimento della società in esame.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_17

Denominazione società partecipata: STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE CIVILE, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE E AGRICOLA

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	32
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.531.350,00
Compensi amministratori	71.225,00
Compensi componenti organo di controllo	75.399,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-1.279.303,00
2016	-7.522.065,00
2015	-1.731.489,00
2014	-2.418.525,00
2013	-1.694.293,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	4.520.908,00
2016	4.783.839,00
2015	4.136.720,00
FATTURATO MEDIO	4.480.489,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) - Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) - Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) - Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) - Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) - Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, che infatti autorizza la Giunta regionale a realizzare le linee di intervento previste dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta), mediante la costituzione di apposite società di capitale in gestione speciale per il tramite di Finaosta S.p.a..

Con la legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 recante "Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali", la Regione ha disciplinato il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature.

Con successiva legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18, articolo 25 la Giunta regionale è stata autorizzata a conferire alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. i beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti e le attrezzature. La società pertanto rientra nella categoria di cui all'articolo 4, comma 3, del TUSP. In considerazione delle perdite strutturali registrate dalla società è stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1159/2018 un gruppo di lavoro per individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni che consentano di revisionare, se necessario anche mediante le necessarie modificazioni legislative, il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SARANNO INDIVIDUATE DAL GRUPPO DI LAVORO

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_18

Denominazione società partecipata: SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI TRA IMPRESE DELLA VALLE D'AOSTA - VALFIDI

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: GARANZIA FIDI

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	11,9
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	566.007,00
Compensi amministratori	112.641,00
Compensi componenti organo di controllo	39.256,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-222.175,00
2016	-684.950,00
2015	-573.895,00
2014	52.801,00
2013	35.296,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	1.284.222,00
2016	1.397.294,00
2015	1.611.342,00
FATTURATO MEDIO	1.430.952,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società fa parte del "Gruppo Finaosta", in quanto la partecipazione è stata acquisita con mezzi propri, nell'ambito della gestione ordinaria, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 7/2006 .

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>
Numero amministratori	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>

Importi in euro

Costo del personale (f)	<input type="text"/>
Compensi amministratori	<input type="text"/>
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>

Importi in euro

FATTURATO	
2017	<input type="text"/>
2016	<input type="text"/>
2015	<input type="text"/>
FATTURATO MEDIO	<input type="text"/>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La Società SISEX SA è società di diritto svizzero, costituita ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Italo - Svizzera di Berna del 23 maggio 1958. E' partecipata al 50% dalla società italiana SITRASB S.p.A. e per il restante 50% dalla società svizzera TUNNEL S.A. Dal 1° luglio 2010, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/54/CE, SISEX SA ha assunto il ruolo di gestore unico del Traforo in materia di sicurezza, gestione e manutenzione del Tunnel. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità di interesse generale di cui alla precedente Direttiva.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_23

Denominazione società partecipata: REVEAL LA THUILE S.C.R.L.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Organizzazione di manifestazioni ed eventi, sportivi e di altro genere aventi quali finalità principale la promozione dell'immagine della Regione Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-27.523,00
2016	72.576,00
2015	-1.949,00
2014	-14.441,00
2013	4.439,00

FATTURATO	
2017	25.600,00
2016	978.601,00
2015	26.492,00
FATTURATO MEDIO	343.564,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) all'articolo 2 lettera q) attribuisce alla Regione potestà legislativa nella materia del turismo e pertanto, alla luce della citata competenza primaria, la Regione detiene la partecipazione nella società.

La società rientra nella categoria di cui alla lettera a) dell'art. 4. Si conferma il mantenimento della società in quanto la stessa continua a perseguire le finalità istituzionali in materia di turismo, volte a promuovere l'immagine della Regione Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile, anche attraverso l'organizzazione di eventi di rilevanza internazionale, come la Coppa del mondo di sci alpino.

Si precisa, come si può desumere dalla scheda, che agli amministratori non è riconosciuto alcun compenso e per quanto riguarda il fatturato, lo stesso è collegato in particolare all'organizzazione della FIS SKI WORLD CUP

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_27

Denominazione società partecipata: C.V.A. TRADING S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici, fornitura di servizi connessi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

dal 2014 la società applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS

Numero medio dipendenti (e)	58,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.654.000,00
Compensi amministratori	39.002,00
Compensi componenti organo di controllo	43.624,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-9.854.674,00
2016	2.182.538,36
2015	4.092.564,00
2014	-5.007.646,00
2013	1.240.297,00

Importi in euro

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	785.950.414,00
2016	970.624.498,00
2015	1.060.993.543,00
FATTURATO MEDIO	939.189.485,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
- Indicare quali società/enti strumentali:
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

La società CVA Trading ha come oggetto sociale la compravendita di energia elettrica sul mercato all'ingrosso, lo sviluppo della gestione della vendita al dettaglio e le attività di energy management. La società fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia, e svolge un ruolo strategico e strumentale rispetto alle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili ed al perseguimento degli obiettivi aziendali della controllante C.V.A. S.p.A. a s.u., consentendo l'ottimizzazione e valorizzazione dell'energia prodotta da quest'ultima. Tanto l'attività di compravendita di energia all'ingrosso quanto l'attività di vendita al dettaglio devono ritenersi incluse nella categoria di "servizi regolati", essendo soggette al potere di regolazione, di controllo e sanzionatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"). La partecipazione quindi risulta riconducibile alla nozione di servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in virtù di quanto previsto nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 175/2016, che, all'interno del commento all'art. 5, prevede "che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti", recependo la richiesta, avanzata dalla Conferenza Unificata, che la nozione di servizio di interesse generale includesse anche "i servizi regolati da Autorità indipendenti di cui alla legge n. 481 del 1995".

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_28

Denominazione società partecipata: CVA VENTO S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: produzione, distribuzione, commercializzazione, trasmissione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.485.332,00
2016	298.954,00
2015	644.518,00
2014	
2013	

la società è partecipata dal 2015

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	7.100,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	4.889.427,00
2016	2.023.605,00
2015	941.451,00
FATTURATO MEDIO	2.618.161,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società CVA Vento ha come oggetto sociale la produzione di energia elettrica da fonte eolica e fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. La stessa rientra nella categoria di cui all'articolo 4, comma 7, del TUSP. Si conferma il mantenimento della società in quanto la società continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalla legge regionale n. 20/2000 con cui la Regione ha promosso misure per l'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Si precisa, come si può desumere dalla scheda, che agli amministratori non è riconosciuto alcun compenso. La società non ha dipendenti, ma i servizi amministrativi vengono effettuati dal socio unico CVA mentre i servizi di gestione dell'impianto sono esternalizzati.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_29

Denominazione società partecipata: Deval S.p.A. a s.u.

Tipo partecipazione:

Attività svolta: Servizio di distribuzione Energia Elettrica

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	123,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	3.357.550,86
2016	1.604.667,72
2015	1.638.027,50
2014	2.412.112,14
2013	1.561.691,06

la società applica i principi contabili internazionali IAS/IFRS

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.067.186,00
Compensi amministratori	108.000,00
Compensi componenti organo di controllo	27.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	30.719.099,00
2016	31.683.082,00
2015	29.472.285,00
FATTURATO MEDIO	30.624.822,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

La società DEVAL ha come oggetto sociale la distribuzione di energia elettrica e fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. L'attività di distribuzione di energia elettrica svolta da DEVAL deve ritenersi incluse nella categoria di "servizi regolati", essendo soggette al potere di regolazione, di controllo e sanzionatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"). La partecipazione quindi risulta riconducibile alla nozione di servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in virtù di quanto previsto nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 175/2016, che, all'interno del commento all'art. 5, prevede "che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti", recependo la richiesta, avanzata dalla Conferenza Unificata, che la nozione di servizio di interesse generale includesse anche "i servizi regolati da Autorità indipendenti di cui alla legge n. 481 del 1995"

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_30

Denominazione società partecipata: LE BRASIER S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: progettazione, costruzione, gestione impianti termici, elettrici e di teleriscaldamento

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.200,00
Compensi componenti organo di controllo	9.200,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	64.469,00
2016	102.031,00
2015	-350.191,00
2014	13.591,00
2013	177.830,00

FATTURATO	
2017	1.517.485,00
2016	1.525.537,00
2015	1.473.981,00
FATTURATO MEDIO	1.505.667,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LE BRASIER fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. Per il perseguimento del suo oggetto sociale, svolge attività nel settore energetico e, in particolare, possiede un impianto di teleriscaldamento alimentato da biomassa legnosa vergine. L'attività di produzione di energia attraverso l'uso di biomasse viene definita come produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi sia dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sia dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Pertanto, la produzione di energia, sia essa elettrica o termica, mediante l'uso biomasse è definibile come produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrante tra le finalità di cui all'art. 4, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ("TUSP"), perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante società partecipate. La società non ha dipendenti, ma i servizi amministrativi e di gestione sono esternalizzati.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_31

Denominazione società partecipata: TELCHA S.r.l.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: progettazione, costruzione, gestione impianti di teleriscaldamento

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-696.972,00
2016	-755.517,00
2015	-1.079.275,00
2014	-187.486,00
2013	-32.332,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	19.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	5.230.981,00
2016	4.390.007,00
2015	2.223.545,00
FATTURATO MEDIO	3.948.177,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

La società TELCHA svolge attività di teleriscaldamento e fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. Nell'ambito del proprio Piano Energetico Ambientale Regionale, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha individuato tra gli obiettivi che intende perseguire quello della "Creazione di reti di teleriscaldamento, tra cui rientrano il progetto del teleriscaldamento di Aosta (...)". Il mantenimento della partecipazione garantirebbe una verifica da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta (per il tramite di C.V.A. S.p.A. a s.u.) delle attività svolte da TELCHA, a tutela del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini valdostani. L'attività di teleriscaldamento svolta da TELCHA rientra tra gli ambiti oggetto di regolazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), la partecipazione quindi risulta riconducibile alla nozione di servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in virtù di quanto previsto nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 175/2016, che, all'interno del commento all'art. 5, prevede "che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti", recependo la richiesta, avanzata dalla Conferenza Unificata, che la nozione di servizio di interesse generale includesse anche "i servizi regolati da Autorità indipendenti di cui alla legge n. 481 del 1995". Non ricade nell'articolo 20, comma 2, lettera e) in quanto partecipazione per la gestione di un interesse generale. In relazione al requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, si evidenzia che TELCHA non ha personale alle proprie dipendenze, ma sono presenti lavoratori distaccati da ENGIE SERVIZI S.p.A., socio di maggioranza della società. Si precisa, come si può desumere dalla scheda, che agli amministratori non è riconosciuto alcun compenso

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	In relazione alle perdite si rende noto che in data 30 marzo 2018, il Consiglio di amministrazione di TELCHA ha approvato il piano economico finanziario della società, che è stato trasmesso ai soci il successivo 16 aprile 2018, dal qual risulta tra l'altro che gli esercizi 2018 e 2019 saranno ancora in perdita, ma che tuttavia dal vi è una attesa di utile a far tempo dal 2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_32

Denominazione società partecipata: Valdigne Energie S.r.l.

Tipo partecipazione:

Attività svolta: PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, PREVALENTEMENTE DA FONTI RINNOVABILI, MEDIANTE CENTRALI APPPOSITAMENTE COSTRUITE

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	9.788,00
Compensi componenti organo di controllo	21.506,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	2.611.039,00
2016	3.153.748,00
2015	2.944.250,00
2014	3.392.548,00
2013	2.217.299,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	3.138.051,00
2016	3.057.409,00
2015	4.336.548,00
FATTURATO MEDIO	3.510.669,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Valdigne ha come oggetto sociale la produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche e fa parte del Gruppo CVA nato nei primi anni 2000, per effetto della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia. La stessa rientra nella categoria di cui all'articolo 4, comma 7, del TUSP. Si conferma il mantenimento della società in quanto la società continua a perseguire le finalità istituzionali previste dalla legge regionale n. 20/2000 con cui la Regione ha promosso misure per l'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Il compenso previsto per l'amministratore è riversato nella casse della società controllante, ovvero CVA. La società non ha dipendenti e i servizi amministrativi e di gestione vengono effettuati dal socio di maggioranza CVA.

ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Note	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA - FINAOSTA	Diretta	CONCORRERE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE, A PROMUOVERE E A COMPIERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' O A PORRE IN ESSERE TUTTI QUEGLI INTERVENTI CHE FAVORISCONO LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO REGIONALE, IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	100	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di promozione dello sviluppo socio economico del territorio attraverso la partecipazione nella società Finaosta S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alle leggi regionali 16/1982 e 7/2006 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_2	SOCIETA DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.	Diretta	SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DIRETTI ALLA PROMOZIONE DELLA COESIONE SOCIALE MEDIANTE IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' E ALLE FUNZIONI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	100	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di promozione della coesione sociale attraverso la partecipazione nella società Società Servizi Valle d'Aosta S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alle leggi regionali 44/2010 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_3	CASINO DE LA VALLEE S.P.A.	Diretta	GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT E DEL COMPLESSO AZIENDALE DEL GRAND HOTEL BILLIA IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2001, N. 36	99,96	L'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo n. 175/2016, con disposizione dal contenuto ricognitivo della situazione normativa delle case da gioco operanti nel territorio nazionale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. L'articolo 26, comma 12-sexies, del decreto legislativo 175/2016 esclude espressamente le società per la gestione della case da gioco dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e).
Dir_4	IN.VA. S.P.A.	Diretta	REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SOCI E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA E DI SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014	75	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società IN.VA. S.P.A. (le attività svolte dalle società sono infatti a presupposto per il perseguimento delle finalità istituzionali) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_5	SOCIETA' ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO S.P.A.	Diretta	GESTIONE DELL'ESERCIZIO DEL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO E DEI SUOI ANNESSI, QUALI I SERVIZI ACCESSORI AL FUNZIONAMENTO DEL TRAFORO	63,50	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di mobilità e trasporti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea attraverso la partecipazione nella Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.a (come esplicitato nelle leggi regionali di acquisizione di quote di capitale nonché in relazione alle finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generale perseguite dalle società concessionarie autostradali e di trafori) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_6	SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	sia diretta che indiretta	PRESTAZIONE DI SERVIZI, CONSULENZE TECNICHE CONNESSE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE ED OPERATIVE DEI FONDI PENSIONE	100,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di promozione dello sviluppo della previdenza complementare attraverso la partecipazione nella società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alle leggi regionali 22/1997 e 27/2006 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_7	AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	Diretta	ATTIVITA' DI SVILUPPO, REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, GESTIONE, MANUTENZIONE E USO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AEROPORTUALE	49,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in tema di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto. attraverso la partecipazione nella società AVDA S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionali e alla legge 537/1993, nonché il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_8	R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA - S.P.A.	Diretta	PROMOZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA SARRE (AO) - TRAFORO DEL MONTE BIANCO	42,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di mobilità e trasporti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea attraverso la partecipazione nella società R.A.V. S.p.a (come esplicitato nella legge regionale di acquisizione di quote di capitale nonché in relazione alle finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generale perseguite dalle società concessionarie autostradali e di trafori) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_9	SOCIETA' AUTOSTRADALE VALDOSTANE - S.A.V.	Diretta	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO - AOSTA AD ESSA ASSENTITA IN CONCESSIONE	28,72	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di mobilità e trasporti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea attraverso la partecipazione nella società S.A.V. S.p.a (come esplicitato nella legge regionale di acquisizione di quote di capitale nonché in relazione alle finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generale perseguite dalle società concessionarie autostradali e di trafori) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame
Dir_10	VALECO S.P.A.	Diretta	LA GESTIONE DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI NELLE DIVERSE FASI DI RACCOLTA, TRASPORTO, CERNITA, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO FINALE, E RECUPERO, COMPRESO IL CONTROLLO DELLE SUDETTE OPERAZIONI, NONCHE' IL CONTROLLO DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DOPO LA LORO CHIUSURA	20	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia gestione dei rifiuti solidi urbani attraverso la partecipazione nella società Valeco S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 63/1987 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame. La dismissione/liquidazione della partecipazione della Regione alla Società sarà essere pertanto valutata alla fine della proroga tecnica.
Dir_12	SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	Diretta	COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA GALLERIA STRADALE ATTRAVERSO IL MASSICCIO DEL MONTE BIANCO PER LA PARTE PREVISTA DALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA E RELATIVO ANNESSO	10,63	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di mobilità e trasporti all'interno delle gallerie della rete stradale transeuropea attraverso la partecipazione nella società SITMB S.p.a (come esplicitato nella legge regionale di acquisizione di quote di capitale nonché in relazione alle finalità oggettivamente pubbliche e di interesse generale perseguite dalle società concessionarie autostradali e di trafori) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Dir_14	CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	Diretta	CREAZIONE E GESTIONE DI UN INTERNET EXCHANGE - IX PER LO SCAMBIO DEL TRAFFICO INTERNET NELL'AREA DEL NORD OVEST	0,31	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento dell'interesse generale alla base dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 4771/2002 e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ind_2	AOSTA FACTOR S.P.A.	Indiretta	FACTORING	79,31	La società è contenuta nell'allegato A) del decreto legislativo 175/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del medesimo decreto, l'articolo 4 non è applicabile alle società contenute nell'allegato A). Stante l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, si dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_3	AUTOPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	Indiretta	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ATTRAVERSO L'INFRASTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LA GESTIONE DELL'AREA AUTOPORTUALE DI POLLEIN BRISOGNE (AOSTA)	98,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di ristrutturazione e riconversione dell'area autoportuale nei comuni di Pollein e Brissogne attraverso la partecipazione nella società Autoporto S.p.a (come meglio specificato nella scheda) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_4	CERVINO S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	86,33	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_5	COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - C.V.A. S.P.A.	Indiretta	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	100,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società C.V.A. S.P.A. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_7	COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	92,47	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_8	FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	50,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_9	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	68,72	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_10	INDUSTRIA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. - ISECO	Indiretta	GESTIONE CENTRO TRATTAMENTO SIERO DI LATTE E COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE	20,00	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento dell'interesse generale alla base dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 1927/2011 e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ind_11	MONTEROSA S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	88,07	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 26 comma 12-quater, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_13	PILA S.P.A.	Indiretta	GESTIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE PER LA MOBILITA' TURISTICO-SPORTIVA ESERCITI IN AREE MONTANE	84,69	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali in materia di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane attraverso la partecipazione nella società Cervino S.p.a (corrispondenza tra le attribuzioni di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta e al d.lgs 79/1998 con il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_14	PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L.	Indiretta	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	91,77	Il mantenimento della società è disposto con provvedimento motivato adottato ai sensi dell'art. 4 comma 9 del TUSP. Stante l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, si dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_16	SIMA S.P.A.	Indiretta	AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA	49,00	Il mantenimento della società è disposto con provvedimento motivato adottato ai sensi dell'art. 4 comma 9 del TUSP. Stante l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, si dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_18	SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI TRA IMPRESE DELLA VALLE D'AOSTA - VALFIDI	Indiretta	GARANZIA FIDI	2,61	La società fa parte del Gruppo Finaosta ed è pertanto contenuta nell'allegato A) del decreto legislativo 175/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del medesimo decreto, l'articolo 4 non è applicabile alle società contenute nell'allegato A). Stante l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, si dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_20	SISEX S.A.	Indiretta	GESTORE UNICO DEL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO IN MATERIA DI SICUREZZA, GESTIONE E MANUTENZIONE	31,75	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle finalità di interesse generale esplicitate nella Direttiva 2004/54/CE e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_23	REVEAL LA THUILE S.C.R.L.	Indiretta	Organizzazione di manifestazioni ed eventi, sportivi e di altro genere aventi quali finalità principale la promozione dell'immagine della Regione Valle d'Aosta e in particolare della destinazione turistica di La Thuile	27,49	La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle finalità istituzionali in materia di turismo da parte della società, in quanto l'oggetto sociale è volto a promuovere l'immagine della Regione Valle d'Aosta, e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_27	CVA TRADING S.R.L.	Indiretta	COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ALTRI PRODOTTI ENERGETICI	100,00	La società fa parte del Gruppo CVA e svolge un ruolo strategico e strumentale rispetto alle attività di produzione di energia da fonti rinnovabili ed al perseguimento degli obiettivi aziendali della controllante C.V.A. S.p.A. a s.u., consentendo l'ottimizzazione e valorizzazione dell'energia prodotta da quest'ultima. La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società C.V.A. TRADING S.R.L. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ind_28	CVA VENTO S.R.L.	Indiretta	PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E ,TRASMISSIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE	100,00	La società CVA Vento ha come oggetto sociale la produzione di energia elettrica da fonte eolica e fa parte del Gruppo CVA. La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società C.V.A. VENTO S.R.L. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) , dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_29	DEVAL S.P.A.	Indiretta	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	100,00	La società DEVAL ha come oggetto sociale la distribuzione di energia elettrica e fa parte del Gruppo CVA. L'attività di distribuzione di energia elettrica svolta da DEVAL deve ritenersi incluse nella categoria di "servizi regolati", essendo soggette al potere di regolazione, di controllo e sanzionatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"). La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società DEVAL S.P.A. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) e l'insussistenza del verificarsi delle altre condizioni di cui all'articolo 20 del TUSP, dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_30	LE BRASIER S.R.L.	Indiretta	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO	13,70	LE BRASIER fa parte del Gruppo CVA. Per il perseguimento del suo oggetto sociale, svolge attività nel settore energetico e, in particolare, possiede un impianto di teleriscaldamento alimentato da biomassa legnosa vergine. L'attività di produzione di energia attraverso l'uso di biomasse viene definita come produzione di energia da fonte rinnovabile. La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società Le Brasier S.R.L. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario), dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.
Ind_31	TELCHA S.R.L.	Indiretta	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	30,32	La società TELCHA svolge attività di teleriscaldamento e fa parte del Gruppo CVA. L'attività di teleriscaldamento svolta da TELCHA rientra tra gli ambiti oggetto di regolazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"). La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società TELCHA S.R.L. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario) , dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame. Non ricade nell'articolo 20, comma 2, lettera e) in quanto partecipazione per la gestione di un interesse generale.
Ind_32	VALDIGNE S.R. L.	Indiretta	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, PREVALENTEMENTE DA FONTI RINNOVABILI, MEDIANTE CENTRALI APPPOSITAMENTE COSTRUITE	75,00	La società Valdigne ha come oggetto sociale la produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche e fa parte del Gruppo CVA. La Regione, avendo verificato il permanere del perseguimento delle proprie finalità istituzionali attraverso la partecipazione nella società C.V.A. VENTO S.R.L. (corrispondenza tra le attribuzioni di cui alla legge regionale 20/2000 e il contenuto dell'oggetto sociale societario), dispone il mantenimento della partecipazione nella società in esame.

RIEPILOGO DELLE PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	Ind_17	STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.	100,00	
Cessione delle partecipazioni a titolo oneroso	Ind_21	Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.	0,01	entro un anno
	Ind_22	Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.	0,005	entro un anno
	Ind_24	Air Zermatt AG	0,37	entro un anno
	Ind_25	Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa	9,90	entro un anno
	Ind_26	Maison de Cly srl	12,95	entro un anno
Fusione per unione	Ind_12	NUV	100,00	entro un anno
	Ind_6	COUP	100,00	entro un anno

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

LE SECRÉTAIRE

Certificat de publication

Je certifie qu'un extrait de la présente délibération est publié au tableau d'affichage de l'Administration régionale à dater du 21 décembre 2018.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2018

LE SECRÉTAIRE
